Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Mercoledì, 24 maggio 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1978, n. **199**.

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di contemporaneo svolgimento di più *referendum*, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il *referendum* e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun *referendum*.

Art. 2.

Per gli uffici di sezione per il *referendum* nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Art. 3.

I commi primo e secondo dell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonché ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Qualora abbiano luogo contemporaneamente più *referendum*, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun *referendum* e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda ».

Art. 4.

Le tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, allegate alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* ed *F* allegate alla presente legge.

Art. 5.

All'articolo 14, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, concernente la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale, dopo le parole: « A ciascun componente ed al segretario » sono inserite le parole: « dell'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ».

Art. 6.

Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di *referendum*, con proprio decreto ed in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il *referendum* altri magistrati della Corte.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente.

Il primo presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.

Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato, si applicano i disposti degli articoli 14 e 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Quest'ultima disposizione si applica nei limiti di un contingente di personale non superiore a trenta unità.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA A

(Scheda di votazione per referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

(parte n. 1) (parte n. 2) (parte n. 3) (parte n. 4)
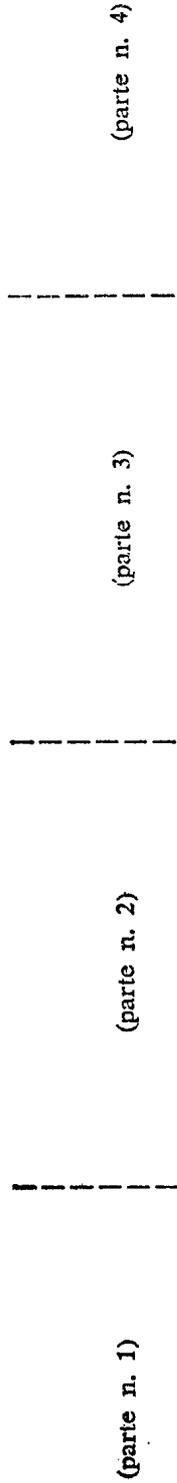
REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate ______________________

SI NO

N. B — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n 1 viene ripiegata sulla n 2; la parte n 4 viene ripiegata su quella n 3; quindi la scheda viene chiusa a libro

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

data ____________

PROVINCIA DI ____________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

TABELLA C

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione)

(parte n. 1) (parte n. 2) (parte n. 3) (parte n. 4)

REFERENDUM POPOLARE

Volete che sia abrogata ____________________

SI NO

N.B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n 2; la parte n. 4 viene ripiegata su quella n 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)

REFERENDUM POPOLARE

data ____________

PROVINCIA DI ____________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

TABELLA E

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione)

(parte n. 1) (parte n. 2) (parte n. 3) (parte n. 4)

N. B. — La scheda è piegata verticalmente in quattro parti; la parte n. 1 viene ripiegata sulla n 2; la parte n 4 viene ripiegata su quella n 3; quindi la scheda viene chiusa a libro.

TABELLA F

(Retro della scheda di cui alla tabella E)

REFERENDUM POPOLARE

data ____________

PROVINCIA DI ____________

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

____

TIMBRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **200**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **201**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente giuliano autonomo di Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Ente giuliano autonomo di Sardegna » non è necessario ai fini indicati dal citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico «Ente giuliano autonomo di Sardegna» è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **202**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e loro fusione con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di « Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici presentano sufficienti e decisivi indici di pubblicità e che, singolarmente considerati, non sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono soppressi e fusi con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di « Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici », ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1978, n. **203**.

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro italiano di studi americani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'ente pubblico « Centro italiano di studi americani » non è necessario ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico « Centro italiano di studi americani » è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. **204**.

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656, recante norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Viste le norme predisposte dalla commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione autonoma siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al consiglio è assegnato con funzioni di aggiunto un secondo presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Ne sono membri in sede consultiva:

a) due magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere;

b) un prefetto della Repubblica;

c) quattro esperti dei problemi della regione.

Per ciascuno dei membri del consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva previsti nelle precedenti lettere *b*) e *c*) è nominato un supplente.

Ne sono membri in sede giurisdizionale:

a) quattro magistrati del Consiglio di Stato con la qualifica di consigliere, compresi i due indicati nella lettera *a*) del secondo comma;

b) quattro giuristi scelti fra i professori di diritto delle università o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Ai membri di cui alla lettera *b*) del precedente comma è interdetto, per la durata della carica, l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

Il collegio giudicante è composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera *b*) del quarto comma.

In sede consultiva ed in sede giurisdizionale il presidente titolare o il presidente aggiunto, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal consigliere di Stato più anziano assegnato al collegio.

I presidenti di sezione ed i consiglieri di Stato sono designati dal presidente del Consiglio di Stato; il prefetto ed il suo supplente sono designati dal Ministro dell'interno; gli esperti indicati nella lettera *c*) del secondo comma ed i relativi supplenti, nonchè i giuristi indicati nella lettera *b*) del quarto comma, sono designati dalla giunta regionale ».

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sono sostituiti dai seguenti:

« I membri designati dalla giunta regionale durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del giuramento, e non possono essere confermati. Essi, tuttavia, continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei rispettivi successori.

I magistrati del Consiglio di Stato ed il prefetto componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo. I primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato ».

Art. 3.

I membri designati dalla giunta regionale, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro ufficio fino alla data della nomina dei successori.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 205.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Cuneo.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Cuneo, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1965, n. 453.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. 206.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Firenze.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Firenze, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 117.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1978
Registro n. 7 Agricoltura, foglio 379

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1978-79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, il quale deferisce ad un'apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in base al quale il citato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima commissione anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti in materia di marchi di impresa;

Visti, altresì, gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976, registro n. 4, foglio n. 69, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione sopra richiamata per il biennio 1976-77;

Rilevata la necessità di ricostituire la commissione medesima per il biennio 1978-79;

Visti, infine, la legge 4 novembre 1950, n. 888; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; la legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni statali; nonchè il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, che fissa i compensi spettanti ai componenti della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1978:

Stella Richter dott. Mario, già primo presidente della Corte di cassazione, a riposo, presidente;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Cassazione;

Sgroi dott. Vittorio, magistrato di Cassazione;

Oppo prof. Giorgio, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Ravà prof. Tito, ordinario di diritto industriale nell'Università di Roma;

Samperi dott. Sebastiano, dirigente superiore, direttore dell'Ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Corrado Pompi, esaminatore superiore nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, addetto all'Ufficio centrale brevetti; in caso di assenza o impedimento, egli sarà sostituito dal dott. Armando Testa, esaminatore superiore nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, addetto all'Ufficio centrale brevetti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione, graveranno sul cap. 4034 del bilancio del Ministero dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1978 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *marzo* **1978**
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 2

(3587)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastic De Monte, in Ragogna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Plastic De Monte di Ragogna (Udine), ha in corso lavori di ripristino e di ricostruzione degli impianti, gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento a decorrere dal 7 maggio 1977;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale di lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastic De Monte di Ragogna (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1977 e 25 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana di Rojale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana del Rojale (Udine), ha tuttora in corso lavori di ripristino e di ricostruzione dei reparti dello stabilimento, seriamente danneggiato dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornaci Cattarossi di Baghin S. e C. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Qualso di Reana di Rojale (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4064)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comini Mario, in Artegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la ditta Comini Mario di Artegna (Udine), ha tuttora in corso i lavori di ricostruzione e ripristino dei locali di esercizio, quasi completamente distrutti dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi, che hanno già beneficiato per dodici mesi di detto trattamento, a decorrere dal 7 maggio 1977;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comini Mario di Artegna (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4062)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1978.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Galileo di Firenze, con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1975, 20 agosto 1975, 8 gennaio 1976, 9 gennaio 1976, 10 gennaio 1976, 12 gennaio 1976, 13 gennaio 1976, 9 settembre 1976 e 16 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Galileo di Firenze, è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4068)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittino meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittina meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1973, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione della Cassa medesima;

Ritenuto che per decorso triennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione;

che ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione italiana armatori liberi - Confitarma;

Federazione nazionale degli armatori (già Navalpiccolo);

Associazione armatori liberi;

Associazione armatori meridionali;

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca-Cisl);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil);

Sindacato italiano pescatori (Sip-Cgil);

Unione italiana marittimi (Uim-Uil);

Unione italiana pescatori (Uip-Uil);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal);

Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali (Cida);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i datori di lavoro del settore:

Confederazione italiana degli armatori liberi (Confitarma);

Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (Federpesca);

per i lavoratori del settore:

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cisl);

Federazione nazionale dei liberi sindacati lavoratori della pesca (Liberpesca-Cisl);

Federazione italiana lavoratori del mare (Film-Cgil);

Sindacato italiano pescatori (Sip-Cgil);

Unione italiana marittimi (Uim-Uil);

Unione italiana pescatori (Uip-Uil);

Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali (Cida);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Grimaldi dott. Guido (Confitarma), Olivieri dott. Dante (Confitarma), Coppola comm. Michele (Confitarma) e Silvestri dott. Giuseppe (Fedarlinea), in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Giacalone comm. Ignazio (Federpesca) e Bartoli avv. Angelo (Federpesca), in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

Giorgi Ferdinando (Film-Cisl), Falanga Antonio (Film-Cisl), Ciardini dott. Enzo (Film-Cgil) e Spierto Antonio (Uim-Uil), in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico;

Sicurella cav. Vincenzo (Liberpesca-Cisl), Russino comm. Enrico (Uim-Uil) e De Arcangeli Enea (Film-Cgil), in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Scandale dott. Paolo (Cida), in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Tavernini dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Leardi dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Gaetani D'Aragona prof. Gabriele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tumbiolo dott. Filippo, esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro della marina mercantile
LATTANZIO

(4076)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe F.llo Redaelli S.p.a., in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto S. Giovanni e Gardone Val Trompia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giuseppe F.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), con effetto dal 12 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1977, 10 marzo 1977 e 15 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuseppe F.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4069)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Istituzione delle sezioni doganali: Fiera campionaria di Milano, Magazzini generali Italfrigor, Magazzini generali Ont, Magazzini generali So.Ge.Mar, Magazzini generali Albarelli S.p.a.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane princi-

pali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di istituire, tra l'altro, le sezioni doganali;

Viste le domande, presentate dall'« Ente autonomo fiera di Milano - Campionaria internazionale », dalla « Italfrigor S.p.a. Magazzini generali e frigoriferi », dalla « Ont S.p.a. Magazzini generali », dalla « So.Ge.Mar S.p.a. » e dalla « Albarelli S.p.a. Magazzini generali », intese ad ottenere la istituzione di sezioni doganali presso i propri impianti;

Considerata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti sezioni doganali, dipendenti dalla dogana di Milano:

Fiera Campionaria di Milano;
Magazzini generali Italfrigor - Milano;
Magazzini generali Ont - Milano;
Magazzini generali So.Ge.Mar - Milano.

E' istituita la sezione doganale « Magazzini generali Albarelli S.p.a. » di Ponte Chiasso dipendente dalla dogana di Ponte Chiasso.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà delle predette sezioni doganali saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Per le suddette sezioni doganali, si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico vigente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MALFATTI

(4211)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1978.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Stagno di Pauli Maiori », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi a Hailingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Visto che a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione precitata, ed in base ai suddetti criteri, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse interregionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, di tale convenzione le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Stagno di Pauli Maiori »:

a) è uno stagno parzialmente utilizzato a peschiera, la cui superficie è per oltre due terzi occupata da canneto;

b) è in comunicazione con lo stagno di S. Giusta, di importanza internazionale;

c) ospita, secondo le indagini condotte in tale area da alcuni ornitologi, ed in particolare da H. Schenk, un numero di coppie nidificanti di Pollo Sultano (Porphirio porphirio) variabile tra 50 e 100;

d) infine, che tale zona umida è in condizione di essere effettivamente conservata e gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione sarda con nota dell'assessorato per la difesa dell'ambiente n. 15465 del 14 ottobre 1977, trasmesso con prot. n. 01791/14.1.17/Gab del 24 ottobre 1977, del rappresentante del Governo nella regione sarda;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;

Decreta:

La zona umida denominata « Stagno di Pauli Maiori » situato in comune di Palmas Arborea (provincia di Oristano, regione Sardegna) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 287 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1978

Il Ministro: MARCORA

Stagno di Pauli Maiori
e territori limitrofi

Sup. Ha 287 c.ca

Com. : Palmas Arborea
Santa Giusta

Prov. : Oristano

Reg. : Sardegna
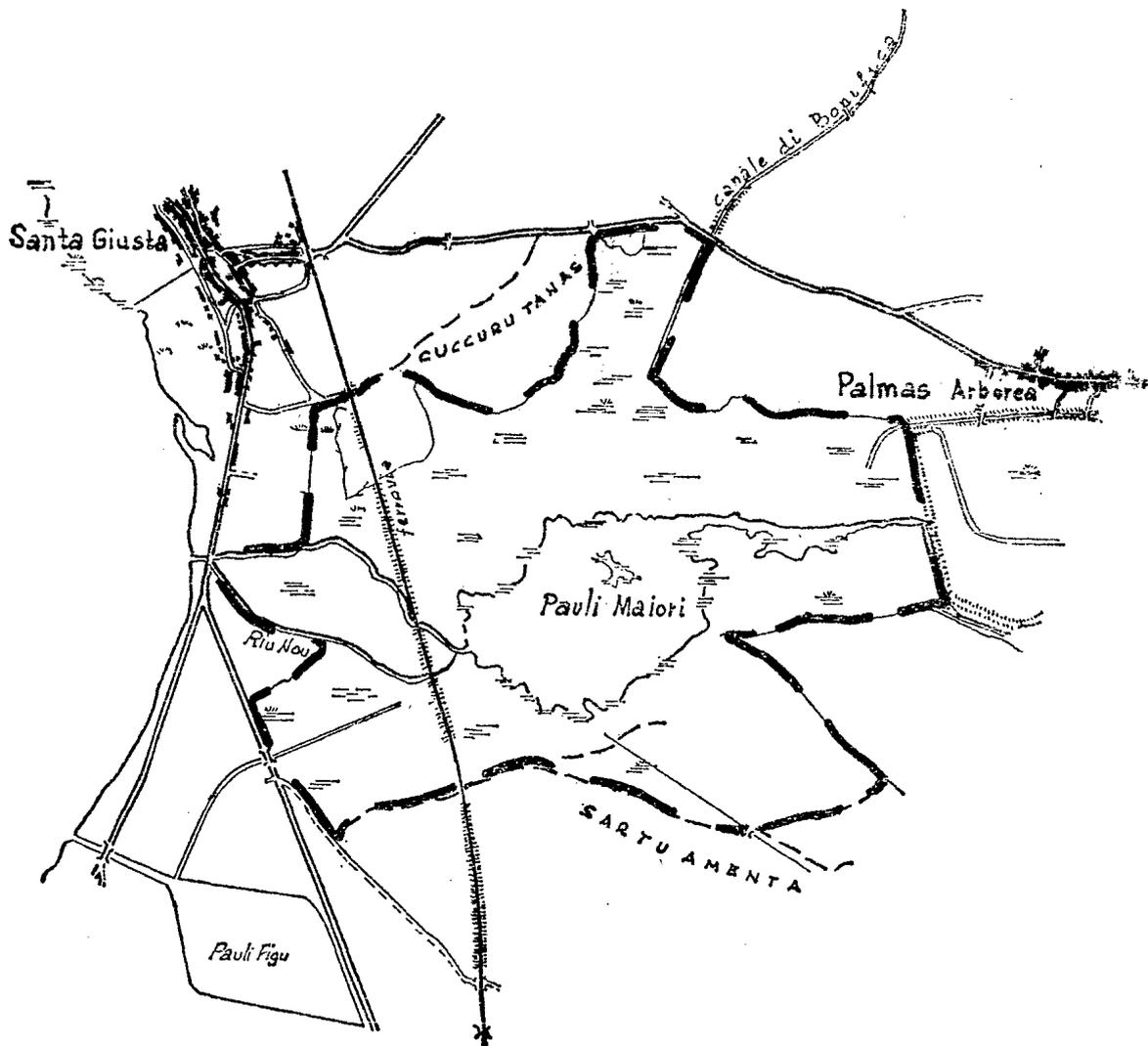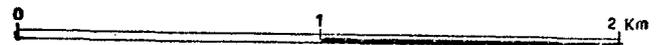
Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « A-Terpin », nella confezione 10 supposte della ditta Zambon S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 5135/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 agosto 1956 e 11 novembre 1967, con i quali venne registrata al n. 6352/*A* la categoria supposte della specialità medicinale denominata « A-Terpin », nella confezione da 10 supposte, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10 (già in Milano, via Silvio Pellico, 4);

Considerato che la suddetta specialità medicinale, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto le attuali conoscenze scientifiche pongono fortemente in dubbio l'assorbimento rettale delle vitamine;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « A-Terpin », nella confezione da 10 supposte, registrata al n. 6352/*A*, in data 25 agosto 1956 e 11 novembre 1967, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3668)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie di categoria fiale da mg 100, nella confezione fiale 5 × 1 cc di liofilizzato + 5 fiale di solvente, della specialità medicinale denominata « Coneurina » della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici B.B.P., in Pontedera. (Decreto di revoca n. 5139/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 25 giugno 1963, con il quale vennero registrate ai numeri 8582/1, 8582/*A* e 8582/*A*-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Coneurina » gocce, la relativa categoria fiale da mg 50, e la relativa serie di categoria fiale da mg 100, a nome della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici B.B.P., con sede in Pontedera (Pisa), via privata Paoli n. 2 (ora via Nino Bixio n. 30), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della serie di categoria fiale da mg 100 ha avuto esito non favorevole, in quanto la quantità di tiamin-difosfato è risultata inferiore a quella dichiarata (pari al 74 %);

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie della categoria fiale da mg 100, nella confezione fiale 5 × 1 cc di liofilizzato + 5 fiale di solvente, della specialità medicinale denominata « Coneurina », registrata al n. 8582/*A*-1, in data 25 giugno 1963, a nome della ditta S.I.R.T. - Laboratori farmaceutici B.B.P., con sede in Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antitireobiol » nella confezione fiale 10 × 2 cc della ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico S.p.a., in Sesto S. Giovanni. (Decreto di revoca n. 5140/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 agosto 1951 e 9 agosto 1971, con i quali venne registrata al n. 5211 la specialità medicinale denominata « Antitireobiol », nella confezione fiale 10 × 2 cc, a nome della ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Giuseppe Di Vittorio, 307/15-17, preparata nella propria officina farmaceutica;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'estratto di ipofisi contenuto nella stessa è estratto eterologo, privo di attività, e quindi in contrasto con le moderne acquisizioni scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' *revocata la registrazione della specialità medicinale* denominata « Antitireobiol », nella confezione fiale 10 × 2 cc, registrata al n. 5211, in data 20 agosto 1951 e 9 agosto 1971, a nome della ditta Italchemi - Istituto chimico farmaceutico S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Giuseppe Di Vittorio, 307/15-17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Becomicina » supposte da g 2, nelle confezioni da 10 e 5 supposte, nonchè della relativa serie « Puer » nella confezione da 5 supposte da g 1,5 della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5138/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 19 ottobre 1963, con i quali vennero registrate ai numeri 13712 e 13712/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Becomicina » supposte da g 2, nelle confezioni da 10 e da 5 supposte, e la relativa serie « Puer » nella confezione da 5 supposte da g 1,5, a nome della ditta F.I.R.M.A. - *Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, con sede* in Firenze, via di Scandicci, 36, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i suddetti prodotti, da ritenersi terapeuticamente superati, in quanto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non risulta una sufficiente dimostrazione della razionalità di essi in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Becomicina » supposte da g 2, nelle confezioni da 10 e da 5 supposte, nonché della relativa serie « Puer », nella confezione da 5 supposte da g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 13712 e 13712/1, in data 19 ottobre 1963, a nome della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, con sede in Firenze, via di Scandicci n. 36.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angiobis » supposte per uso pediatrico, nonché della relativa serie supposte per adulti, entrambe nelle confezioni da 4 supposte della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., in Pomezia (Roma), acquistate dalla ditta Iton laboratorio biochimico S.p.a., in Pomezia. (Decreto di revoca n. 5136/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 luglio 1970, con il quale vennero registrate ai numeri 8210 e 8210/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Angiobis » supposte per uso pediatrico e la relativa serie supposte per adulti, entrambe nelle confezioni da 4 supposte, a nome della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730, preparate nell'officina farmaceutica comune Ausonia farmaceutici-Iton, sita nella suddetta sede;

Vista la scrittura privata in data 30 ottobre 1974, registrata a Roma in data 5 novembre 1974, al n. 18786, dalla quale risulta che i prodotti di cui trattasi sono stati ceduti dalla ditta suddetta alla ditta Iton laboratorio biochimico S.p.a. di Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730;

Vista l'istanza presentata in data 14 febbraio 1975 dalla ditta Iton laboratorio biochimico S.p.a. sopra indicata, diretta ad ottenere la registrazione a proprio nome dei prodotti in questione;

Considerato che al richiesto trasferimento di registrazione non è stato dato corso, in quanto, nel frattempo, in seguito a revisione, tali prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono stati ritenuti terapeuticamente superati, in mancanza di sufficiente dimostrazione della razionalità degli stessi in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Angiobis » supposte per uso pediatrico nonchè della relativa serie supposte per adulti,

entrambe nelle confezioni da 4 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 8210 e 8210/1, in data 23 luglio 1970, a nome della ditta Ausonia farmaceutici S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730, acquistate con atto privato in data 30 ottobre 1974 dalla ditta Iton laboratorio biochimico S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3669)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale di solvente × 3 ml uso endomuscolare della specialità medicinale denominata « Atossibetina » della ditta Istituto Ganassini S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5137/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 novembre 1957, 14 maggio 1969 e 11 giugno 1973, con i quali venne registrata al n. 13133/*B*, la categoria 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale di solvente × 3 ml uso endomuscolare, della specialità medicinale denominata « Atossibetina », a nome della ditta Istituto Ganassini S.p.a., con sede in Milano, via Gaggia, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito presso l'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, non corrispondendo le quantità dei singoli componenti del prodotto stesso al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale di solvente × 3 ml uso endomuscolare della specialità medicinale denominata « Atossibetina », registrata al n. 13133/*B*, in data 27 novembre 1957, 14 maggio 1969 e 11 giugno 1973, a nome della ditta Istituto Ganassini S.p.a., con sede in Milano, via Gaggia, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse oro solubili, uso topico, nelle confezioni 30 e 15 compresse della specialità medicinale denominata « Benacil » della ditta Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 5142/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 luglio 1968 e 17 febbraio 1973, con i quali venne registrata al n. 11570/*B* la categoria compresse oro solubili, uso topico, nelle confezioni da 30 e 15 compresse, della specialità medicinale denominata « Benacil », a nome della ditta Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, km 15, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possono verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse oro solubili, uso topico, nelle confezioni 30 e 15 compresse, della specialità medicinale denominata « Benacil » registrata al n. 11570/*B* in data 20 luglio 1968 e 17 febbraio 1973, a nome della ditta Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede in Roma, via Tiburtina, km 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione

del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3714)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie « 1000 » della specialità medicinale denominata « Bioneurin 500 » iniettabile, nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mcg 1000 + 5 fiale × ml 2 di solvente della ditta Laboratorio chimico farmaco-biologico Esseti S.a.s., in San Giorgio a Cremano. (Decreto di revoca n. 5143/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 settembre 1969, con il quale venne registrata al n. 21484/1 la serie « 1000 » della specialità medicinale denominata « Bioneurin 500 » iniettabile, nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mcg 1000 + 5 fiale × 2 ml di solvente, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaco-biologico Esseti S.a.s., con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo, 39 (ora 41), preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito presso l'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto sia l'UTP che la cocarbossilasi sono stati rinvenuti in tracce;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie « 1000 » della specialità medicinale denominata « Bioneurin 500 » iniettabile, nella confezione 5 fiale di liofilizzato da mcg 1000 + 5 fiale × 2 ml di solvente, registrata al n. 21484/1 in data 26 settembre 1969, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaco-biologico Esseti S.a.s., con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), via Cavalli di Bronzo, 41.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione e statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3715)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1975, con il quale il dott. Giacomo Mollura è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Viste le dimissioni del dott. Giacomo Mollura da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 5/905 del 25 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Venezia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Angelo Nardi in sostituzione del dott. Giacomo Mollura, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Nardi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Giacomo Mollura, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3867)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1977 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4071)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1978.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso di interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso di interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 199551 del 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 197, con il quale è stato fissato per l'anno 1977 nelle misure del 15,35 % e del 16,75 %, a seconda della provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, il tasso massimo di interesse delle predette operazioni di mutuo effettuate dagli istituti all'uopo autorizzati, con riserva di provvedere eventualmente ad estendere, con successivo decreto, alle operazioni in questione il sistema di adeguamento automatico del citato tasso massimo, vigente per gli altri settori del credito a medio e lungo termine;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è determinato, a termini dell'art. 14 della stessa legge, per l'anno 1978, nelle seguenti misure:

15,30 % per i mutui effettuati con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario; sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare);

13,65 % per i mutui effettuati con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

I suddetti tassi massimi si applicano alle operazioni di credito stipulate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1978
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 249

(4210)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4072)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes, in Viaggiano, località Cembrina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vi-Fond Safes di Viaggiano, località Cembrina (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes di Viaggiano, località Cembrina (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 novembre 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4165)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori di produzione di fibre chimiche, cellophane e materiali plastici in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali dei settori di produzione di fibre chimiche, cellophane e materiali plastici in provincia di Forlì, con effetto dal 22 agosto 1977;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali dei settori di produzione di fibre chimiche, cellophane e materiali plastici in provincia di Forlì, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica del settore della ceramica per le aziende industriali che operano nell'ambito territoriale della provincia di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno, sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1977 al 17 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della ceramica operanti nella provincia di Salerno, è prolungata fino al 17 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

Proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes, in Viaggiano, località Cembrina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vi-Fond Safes di Viaggiano, località Cembrina (Potenza);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vi-Fond Safes di Viaggiano, località Cembrina (Potenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1977 al 22 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), con effetto dal 1° gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI datata 27 gennaio 1978 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 11 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4066)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Sostituzione del presidente del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974, con il quale la convenzione annessa al citato regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1958, n 86, con il quale il dott. Francesco Felici venne nominato presidente del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Vista la lettera n. 4600 in data 4 aprile 1978, con la quale il presidente della corte di appello di Roma designa il dott. Alfonso Del Grosso, avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione, quale componente del citato comitato arbitrale, in sostituzione del dott. Francesco Felici, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Alfonso Del Grosso, avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione, è nominato presidente del comitato arbitrale per la risoluzione delle controversie tra il Consorzio industrie fiammiferi ed il Ministero delle finanze, previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(4194)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rosso Canosa » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Rosso Canosa » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Rosso Canosa »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso Canosa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia, la cui presenza minima non dovrà essere inferiore al 65 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Montepulciano, Sangiovese, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 35 per cento. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15 per cento del totale delle viti.

E' consentita inoltre la presenza nei vigneti di altri vitigni « raccomandati » fino da un massimo del 5% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Rosso Canosa » devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Canosa di Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni limitrofi di: Barletta, Andria e Minervino Murge.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso Canosa » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso tendente ad assumere riflessi arancioni con l'invecchiamento;

odore: vinoso, alcolico, gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, sapido di buon corpo, giustamente tannico con retrogusto amarognolo gradevole;

gradazione alcoolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Rosso Canosa » qualora provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5 e venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno un anno in botti di legno, se immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

L'indicazione della denominazione di origine controllata « Rosso Canosa » può essere accompagnata dalla menzione specifica geografica tradizionale di origine classica « Canusium ». Tale menzione dovrà figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino « Rosso Canosa » invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Tale menzione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva « riserva ».

(4103)

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Moscato di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Cagliari » non deve essere superiore a 110 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino « Moscato di Cagliari » devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su stuoie.

Il vino « Moscato di Cagliari » non può esere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Cagliari », all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato brillante;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: squisitamente dolce, vellutato che ricorda l'uva;
gradazione alcoolica complessiva minima: 15 di cui almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 3 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto, mediante alcolizzazione, con vino base o mosto rispondente alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Moscato di Cagliari » nel tipo liquoroso deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato, brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed uno spiccato aroma;
gradazione alcoolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Moscato di Cagliari » liquoroso qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno, può portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcoolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lo acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moscato di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

(4178)

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 settembre 1972, propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Malvasia di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Malvasia di Cagliari » non deve essere superiore a 110 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino « Malvasia di Cagliari » devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Malvasia di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Cagliari », all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;

odore: profumo intenso delicato caratteristico;

sapore: dal dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo di mandorle tostate;

gradazione alcolica complessiva minima: 14 di cui almeno 12 svolta e un minimo da svolgere di 2 gradi e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Malvasia di Cagliari » nei tipi liquorosi, all'atto dell'immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi, e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di 1 grado;

acidità totale minima: 3,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Malvasia di Cagliari » liquorosi qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Malvasia di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

(4179)

Sclassificazione ed alienazione di suolo di demanio tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1977, n. 2777, si approva l'atto n. 102757 di rep. del 29 marzo 1977, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Florio Domenico, nato a Casoli (Chieti) il 12 settembre 1920, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello (Chieti), estese mq 9227, riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte e 3 parte del foglio di mappa n. 31 ed alle particelle numeri 38 e 218 del foglio di mappa n. 23 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 180, 184, 181 e 185.

(4095)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 19 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	870,60	870,60	870,40	870,60	870,60	870,60	870,50	870,60	870,60	870,60
Dollaro canadese .	782,40	782,40	782 —	782,40	782,32	782,40	782 —	782,40	782,40	782,40
Franco svizzero .	441,57	441,57	441,50	441,57	442 —	441,57	441,72	441,57	441,57	441,55
Corona danese	152,38	152,38	152,30	152,38	152,35	152,38	152,39	152,38	152,38	152,35
Corona norvegese .	159,72	159,72	159,60	159,72	159,80	159,72	159,77	159,72	159,72	159,70
Corona svedese .	187,03	187,03	187 —	187,03	187 —	187,03	187,09	187,03	187,03	187 —
Fiorino olandese	385,30	385,30	385,50	385,30	385,30	385,30	335,38	385,30	385,30	385,30
Franco belga .	26,399	26,399	26,40	26,399	26,40	26,39	26,38	26,399	26,399	26,39
Franco francese	186,92	186,92	186,90	186,92	186,85	186,92	186,98	186,92	186,92	186,90
Lira sterlina .	1577,20	1577,20	1577 —	1577,20	1576,90	1577,20	1576,53	1577,20	1577,20	1577,20
Marco germanico .	412,20	412,20	411,80	412,20	412,30	412,30	412,05	412,20	412,20	412,20
Scellino austriaco .	57,344	57,344	57,30	57,344	57,35	57,34	57,30	57,344	57,344	57,34
Escudo portoghese	19,12	19,12	19,10	19,12	19,14	19,12	19,08	19,12	19,12	19,12
Peseta spagnola .	10,725	10,725	10,73	10,725	10,73	10,72	10,725	10,725	10,725	10,72
Yen giapponese .	3,828	3,828	3,83	3,828	3,82	3,82	3,828	3,828	3,828	3,82

Media dei titoli del 19 maggio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,450
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,625
» 5 % (Città di Trieste)	97,200
» 5 % (Beni esteri)	96,900
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,250
» 5,50 % » » 1968-83	83,300
» 5,50 % » » 1969-84	80,500
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	89,500
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,550
» » » » 1-10-1979	101,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,400
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,200
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,650
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,300
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,650
» » » 10 % 1- 1-1981	94,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,575
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	870,55
Dollaro canadese	782,20
Franco svizzero	441,645
Corona danese	152,385
Corona norvegese	159,745
Corona svedese	187,061
Fiorino olandese	385,34
Franco belga	26,389
Franco francese	186,95
Lira sterlina	1576,865
Marco germanico	412,125
Scellino austriaco	57,322
Escudo portoghese	19,10
Peseta spagnola	10,725
Yen giapponese	3,828

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari, per la copertura di trentasette posti nella qualifica di vigile del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 7-*bis* della legge 10 agosto 1976, n. 557;

Visto l'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 546;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1977 con il quale sono state approvate le graduatorie dei vincitori e degli idonei al concorso bandito ai sensi del predetto art. 7-*bis* della legge 10 agosto 1976, n. 557;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari, per la copertura di trentasette posti nella qualifica di vigile del fuoco, risultati vacanti alla data del presente bando.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione:

siano cittadini italiani;

abbiano il godimento dei diritti politici;

siano di condotta morale e civile regolare;

siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Il concorso è riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle provincie di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546.

I candidati non dovranno aver superato alla data del presente bando i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della citata legge 8 agosto 1977, n. 546, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle provincie di Udine e di Pordenone.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, come da schema allegato redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi — dovranno essere presentate o pervenire ai comandi provinciali dei vigili del fuoco entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data appostovi dal comando. Per quelle spedite a mezzo reccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i titoli e i documenti in loro possesso alla data di pubblicazione del presente bando, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 5.

L'accertamento del possesso della piena ed incondizionata idoneità psicofisica è demandato al giudizio della commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 93 della legge 13 maggio 1961, n. 469, procederà alla valutazione dei titoli nonchè all'effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Art. 7.

Saranno ritenuti utili, ai fini del concorso, i titoli compresi nelle categorie seguenti:

a) servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo all'attitudine dimostrata ed alla condotta;

b) benemerenze di servizio;

c) titoli di studio (superiori alla licenza elementare), corsi professionali, servizi precedentemente prestati nello Stato od Enti pubblici;

d) altri titoli (patenti di guida, idoneità in precedenti concorsi per impieghi presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici, attività sportiva svolta nell'ambito di enti pubblici, ecc.).

La commissione di cui al precedente art. 7 disporrà per la valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale di un punteggio massimo complessivo di punti 60/60 (sessanta sessantesimi).

Il punteggio attribuibile ai concorrenti per il possesso di titoli non potrà superare, nel massimo, i 30/60 (trenta sessantesimi).

Non potranno essere ammessi al colloquio i concorrenti ai quali nella valutazione dei titoli sia stato attribuito un punteggio inferiore a 12/60 (dodici sessantesimi).

Il punteggio attribuibile per il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale non potrà superare, nel massimo i 15/60 (quindici sessantesimi) per ciascuna prova.

I candidati che conseguiranno al colloquio un punteggio inferiore ai 7,50/60 (sette e cinquanta sessantesimi) non saranno ammessi alla prova pratica tecnica-attitudinale.

In ogni caso non saranno ritenuti idonei i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di 7,50/60 (sette e cinquanta sessantesimi) in ciascuna prova.

Art. 8.

I titoli valevoli ad attestare le preferenze a parità di punteggio sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che avranno superato il colloquio e la prova pratica-tecnico-attitudinale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, documenti attestanti il possesso dei predetti titoli entro venti giorni dalla data in cui avranno superato il colloquio e la prova pratica.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Con decreto ministeriale verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti collocati nella graduatoria faranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio

di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 35° anno di età;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) titolo di studio originale o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso la amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 7).

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione della avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal Sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 12.

L'amministrazione si riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e le sedi in cui si svolgeranno le prove.

I concorrenti riceveranno apposito avviso di convocazione.

Per sostenere le prove di esame e la visita medica i candidati dovranno esibire idonei documenti di riconoscimento, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 13.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 14.

Oltre i documenti previsti dall'art. 8 sono ammessi i seguenti altri:

a) per il candidato orfano di vigile del fuoco proveniente dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante tale qualifica;

b) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dal beneficio.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° gennaio 1978

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1978
Registro n. 9 Interno, foglio n. 234

ALLEGATO *A*

Schema della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ROMA

tramite il

Comando provinciale dei vigili del fuoco **di** . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trentasette posti nella qualifica di vigile del fuoco, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) di aver prestato servizio di leva, come vigile volontario ausiliario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal . . . . al . . . .;

f) di essere stato richiamato in servizio temporaneo presso il comando provinciale di . . . . . dal . . . . al . . . . per i seguenti motivi: . . . . (1)

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Allega i titoli ed i documenti rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che ritiene utili a fini del concorso:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

Signor . . . . via o piazza . . . . c.a.p. . . . . città . . . . provincia di . . . .

Firma . . . . (2)

---

(1) Qualora l'interessato sia stato richiamato per più periodi o presso diversi comandi provinciali indicare specificamente: sede, periodo e motivi del richiamo.

(2) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali: visto del capo ufficio; per i militari alle armi: visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

N.B. — L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

(4180)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1977, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Caiaffa Elio, nato a Polla il 12 dicembre 1925;
Crescente Domenico, nato a Castelvetrano il 22 febbraio 1931;
Milazzo Salvatore, nato a Marsala il 30 ottobre 1921.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione del relativo esame di idoneità ospedaliera:

Amato Adriano, nato ad Adalia (Turchia) l'8 marzo 1926;
Bertini Sandro, nato a Roma il 24 febbraio 1930;
Bianchi Mario, nato a S. Colombano al Lambro il 26 novembre 1930;
Bignardi Arrigo, nato a Mirandola il 21 maggio 1929;
Bona Luigi, nato a Milano il 17 giugno 1935;
Camera Ruggero, nato a Torino il 12 ottobre 1923;
Cini Sergio, nato a Nereto il 13 luglio 1934;
Cirillo Michele, nato a Bari il 23 luglio 1933;
Contessa Alessandro, nato a Stroncone il 9 maggio 1925;
Cremonese Mario, nato a Cologna Veneta il 4 settembre 1929;
Cristallo Vitaliano, nato ad Ardesio il 15 aprile 1926;
De Pasquale Francesco Mario, nato a Legnago il 10 luglio 1928;
Dell'Orto Roberto, nato a Milano il 31 dicembre 1932;
De Ponti Luciano, nato a Melzo il 14 dicembre 1925;
Di Salvia Franco, nato ad Ancona il 17 maggio 1930;
Franchi Roberto, nato a Brunico il 28 aprile 1921;
Frassi Giuseppe, nato a Milano il 1° gennaio 1930;
Frignani Romano, nato a Carpi il 27 ottobre 1927;
Gasparetto Michelangelo, nato a Venezia l'11 dicembre 1929;
Gomez y Paloma Andrea, nato a S. Giorgio a Cremano il 5 agosto 1930;
Graziati Giorgio, nato a Padova il 22 marzo 1931;
Gualtieri Giovanni Vittorio, nato a Milano il 9 aprile 1930;
Iacono Maniele, nato a Ospedaletti il 4 dicembre 1931;
Lupia Vincenzo, nato a Mantova il 15 luglio 1930;
Manfredi Luigi, nato a Napoli il 1° agosto 1921;
Manzotti Gian Francesco, nato a Marina di Campo nell'Elba il 7 novembre 1927;
Marsano Romano, nato a Zara il 19 ottobre 1928;
Martuscello Vittorio, nato a Roccadaspide il 28 marzo 1928;
Massara Francesco Saverio, nato a Tripoli (Libia) il 19 gennaio 1933;
Massè Giacomo, nato a Cuorgnè il 1° agosto 1933;
Moretti Osvaldo, nato a Como il 24 marzo 1925;
Nai Fovino Pierluigi, nato a Gambolò il 26 maggio 1931;
Pagani Alfredo, nato a Torino il 23 ottobre 1922;
Prisco Carlo, nato a Torre Annunziata il 10 maggio 1926;
Repossi Giorgio, nato a Sestri Levante il 6 aprile 1928;
Rienzo Corrado, nato a Trieste il 17 agosto 1925;
Teti Luigi, nato a San Onofrio il 3 agosto 1927;
Tomatis Giuseppe, nato a Montebelluna l'8 novembre 1925;
Trabucchi Luigi, nato a Busseto il 15 aprile 1927;
Zaffaroni Alberto, nato a Monza il 9 giugno 1930;
Zucchi Virginio, nato a Varese il 16 gennaio 1932.

Art. 3.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Feroci Gianfranco, nato a Figline Valdarno il 1° settembre 1924.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4146)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a sedici posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 53, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli, a sedici posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(3896)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781420)